

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, primo comma, lettere k), l) e m), e l'articolo 203 *ter*, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽²⁾ fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il suddetto regolamento stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.
- (2) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle relazioni con le autorità interessate dalla gestione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali, in conformità al titolo II, capo I, sezione I *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha sviluppato un sistema di informazione che permette la gestione elettronica dei documenti e delle procedure richiesti a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ⁽³⁾, sia con

le autorità competenti negli Stati membri e nei paesi terzi sia con le organizzazioni professionali e le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse ad agire nell'ambito di tale normativa.

- (3) Si ritiene che tale sistema consenta di effettuare, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 o applicando mutatis mutandis i principi da esso stabiliti, alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare in relazione alle procedure che si applicano alla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle menzioni tradizionali, alla tenuta della banca dati delle suddette denominazioni e ai registri da predisporre ai fini della protezione delle medesime.
- (4) I sistemi di informazione già resi operativi dalla Commissione per la comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità e gli organismi competenti per i controlli da svolgere nell'ambito della politica agricola comune consentono peraltro di soddisfare gli obiettivi specifici stabiliti in questo settore in relazione alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine e alle menzioni tradizionali. È opportuno fare in modo che tali sistemi si applichino alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità incaricate di esaminare le domande di protezione delle denominazioni a livello degli Stati membri o dei paesi terzi nonché alla comunicazione delle informazioni riguardanti le autorità responsabili della certificazione dei vini senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione amministrativa, alla luce dell'esperienza maturata con l'uso dei sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, è opportuno semplificare le comunicazioni e migliorare le modalità di gestione e di messa a disposizione delle informazioni, a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. A tal fine, per fornire alle autorità competenti degli Stati membri i mezzi per conoscere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative stabilite a livello nazionale a norma dell'articolo 118 *septuagies*, paragrafo 2, e dell'articolo 120 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e per semplificare e agevolare i controlli e la collaborazione tra gli Stati membri, come previsto dal regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽⁴⁾, appare opportuno chiedere agli Stati membri di trasmettere alla Commissione alcune informazioni che presentano un interesse specifico nell'ambito della certificazione dei prodotti e disporre che, se utili al consumatore, la Commissione metta tali informazioni a disposizione delle autorità competenti e del pubblico.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

- (6) A fini di chiarezza e di riduzione degli oneri amministrativi è inoltre opportuno stabilire il contenuto di alcune comunicazioni previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 e semplificare le relative procedure.
- (7) Le misure transitorie adottate per agevolare il passaggio dalle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1493/1999 ⁽¹⁾ e (CE) n. 479/2008 ⁽²⁾ a quelle del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano difficoltà interpretative in relazione alla portata e alla durata delle procedure stabilite. È inoltre opportuno precisare la portata delle disposizioni dell'articolo 118 *vicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 in relazione a quelle dell'articolo 118 *octodecies*, per quanto riguarda la natura delle modifiche coperte, i periodi di riferimento e la durata del periodo transitorio.
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 607/2009.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Domanda di protezione

La domanda di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica è costituita dai documenti previsti agli articoli 118 *quater* e 118 *quinqües* del regolamento (CE) n. 1234/2007, dal disciplinare di produzione e dal documento unico.

La domanda e il documento unico sono trasmessi alla Commissione a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Presentazione della domanda

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) il nome da registrare;
- c) la data di ricevimento della domanda.»;

- 3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Ammissibilità della domanda

1. Una domanda è ammissibile se il documento unico è debitamente compilato e corredato dei documenti giustificativi. Il documento unico è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 *bis*.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. Se la domanda non è compilata, in tutto o in parte, oppure se i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità della domanda, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»;

- 4) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se una domanda ritenuta ammissibile non rispetta le condizioni di cui agli articoli 118 *ter* e 118 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi i motivi del rigetto e fissa un termine non inferiore a due mesi per dar loro modo di ritirare o modificare la domanda oppure di presentare osservazioni.»;

- 5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Presentazione di opposizioni nell'ambito della procedura comunitaria

1. Le opposizioni di cui all'articolo 118 *nonies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicate in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza delle autorità e delle persone interessate dal presente regolamento.

2. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento dell'opposizione.»;

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

6) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Registro

1. A norma dell'articolo 118 *quindicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione crea e tiene aggiornato un "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" (di seguito: "il registro"). Il registro è creato nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sulla base delle decisioni che concedono la protezione alle denominazioni di cui trattasi.

2. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche accettate sono iscritte nel registro.

Per le denominazioni registrate in virtù dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione iscrive nel registro i dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. La Commissione iscrive nel registro i dati seguenti:

- a) il nome protetto;
- b) il numero di fascicolo;
- c) la protezione del nome come indicazione geografica o come denominazione di origine;
- d) il nome del paese o dei paesi di origine;
- e) la data di registrazione;
- f) il riferimento all'atto col quale il nome è stato protetto;
- g) il riferimento al documento unico.

4. Il registro è pubblico.»

7) all'articolo 20, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare di produzione, presentata da un richiedente ai sensi dell'articolo 118 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 con riferimento a una denominazione di origine protetta o a un'indicazione geografica protetta, è trasmessa in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La domanda di approvazione di modifiche di un disciplinare di produzione a norma dell'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è ammissibile se sono state trasmesse alla Commissione le informazioni previste dall'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del medesimo regolamento e una domanda debitamente costituita.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118 *octodecies*, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli da 9 a 18 del presente regolamento.»

8) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Le richieste di cancellazione presentate a norma dell'articolo 118 *novodecies* del regolamento (CE) n.

1234/2007 sono trasmesse in conformità all'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento. La data di presentazione della richiesta di cancellazione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.»

9) all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Le comunicazioni alla Commissione previste al paragrafo 3 sono effettuate a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1.»

10) all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma:

«Le comunicazioni alla Commissione previste al primo e al secondo comma sono effettuate a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1.»

11) all'articolo 28, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda è trasmessa a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La data di presentazione della domanda di conversione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.»

12) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Domanda di protezione

1. La domanda di protezione di una menzione tradizionale è trasmessa dalle autorità competenti degli Stati membri o da quelle dei paesi terzi o da organizzazioni professionali rappresentative a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. Essa è corredata della legislazione dello Stato membro o delle norme che si applicano ai produttori di vino dei paesi terzi per disciplinare l'uso della menzione di cui trattasi nonché il riferimento a tale legislazione o a tali norme

2. Se la domanda è presentata da un'organizzazione professionale rappresentativa stabilita in un paese terzo, il richiedente comunica alla Commissione i dati relativi all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri, a norma dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.»

13) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Presentazione della domanda

1. La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

2. La Commissione accusa ricevuta della domanda alle autorità dello Stato membro o a quelle del paese terzo o al richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi e assegna alla domanda un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la menzione tradizionale;
- c) la data di ricevimento della domanda.»;

14) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

Ammissibilità

1. Una domanda è ammissibile se il modulo di domanda è debitamente compilato e la domanda è corredata della documentazione necessaria in conformità all'articolo 30. Il modulo di domanda è considerato debitamente compilato se sono state compilate tutte le voci obbligatorie, presentate come tali nei sistemi di informazione di cui all'articolo 70 bis.

In tal caso, la domanda è considerata ammissibile alla data in cui essa perviene alla Commissione. Il richiedente ne viene informato.

Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. Se il modulo di domanda non è compilato, in tutto o in parte, oppure se i documenti di cui al paragrafo 1 non sono stati presentati contemporaneamente alla domanda, o mancano documenti, la domanda non è ammissibile.

3. In caso di inammissibilità, le autorità dello Stato membro o quelle del paese terzo o il richiedente stabilito nel paese terzo di cui trattasi sono informati dei motivi di inammissibilità della domanda e viene loro rammentato che hanno la facoltà di presentare una nuova domanda debitamente compilata.»;

15) all'articolo 37, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'opposizione è trasmessa a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione dell'opposizione alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione.

3. La Commissione accusa ricevuta dell'opposizione e assegna all'opposizione un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento dell'opposizione.»;

16) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Protezione generale

1. Se una menzione tradizionale per la quale è chiesta la protezione soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 118 *duo-*

vices, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dagli articoli 31 e 35 del presente regolamento e se non è respinta in forza degli articoli 36, 38 e 39 del presente regolamento, detta menzione è riconosciuta e definita nella banca dati elettronica "E-Bacchus", a norma dell'articolo 118 *duovices*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in base alle informazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento, ed è accompagnata dalle informazioni seguenti:

- a) la lingua di cui all'articolo 31, paragrafo 1;
- b) la categoria o le categorie di prodotti vitivinicoli interessate dalla protezione;
- c) un riferimento alla legislazione nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui è definita e disciplinata la menzione tradizionale o alle norme che si applicano ai produttori di vino nei paesi terzi, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative in assenza di legislazione nazionale in tali paesi;
- d) una sintesi della definizione o delle condizioni d'uso;
- e) il nome del paese o dei paesi di origine;
- f) la data di inserimento nella banca dati elettronica "E-Bacchus".

2. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

- a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;
- b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
- c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Le menzioni tradizionali elencate nella banca dati elettronica "E-Bacchus" sono portate a conoscenza del pubblico.»;

17) all'articolo 42, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella elencata nella banca dati elettronica "E-Bacchus", tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.»;

18) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Presentazione di una richiesta di cancellazione

1. Uno Stato membro, un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo ha la facoltà di presentare alla Commissione una richiesta di cancellazione debitamente motivata, in conformità all'articolo 70 bis, paragrafo 1. La data di presentazione della richiesta alla Commissione è la data in cui essa perviene alla Commissione. Tale data è portata a conoscenza del pubblico.

2. La Commissione accusa ricevuta della richiesta e assegna alla richiesta un numero di fascicolo.

La ricevuta comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il numero di fascicolo;
- b) la data di ricevimento della richiesta.

3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 non si applica se la cancellazione ha luogo per iniziativa della Commissione.»

19) all'articolo 47, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione sopprime la menzione dall'elenco contenuto nella banca dati elettronica "E-Bacchus" non appena la cancellazione acquista efficacia.»

20) all'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti responsabili della certificazione prevista dall'articolo 118 septuagiesimo, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Anteriormente al 1° ottobre 2011 ogni Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti e le eventuali modifiche al riguardo, a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento:

- a) il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell'autorità o delle autorità competenti per l'applicazione del presente articolo;
- b) se del caso, il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, di tutti gli organismi abilitati da un'autorità competente per l'applicazione del presente articolo;
- c) le disposizioni adottate per l'applicazione del presente articolo, sempre che esse presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008;
- d) le varietà di uve da vino cui si applicano l'articolo 118 septuagiesimo, paragrafo 2, e l'articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.

In base alle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei

nomi e degli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi abilitati nonché delle varietà di uve da vino autorizzate. La Commissione rende pubblico tale elenco.

(*) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.»

21) al capo V sono inseriti i seguenti nuovi articoli 70 bis e 70 ter:

«Articolo 70 bis

Metodo da seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e gli altri operatori

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, i documenti e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono trasmessi alla Commissione secondo il metodo seguente:

- a) per le autorità competenti degli Stati membri, tramite il sistema di informazione messo a loro disposizione dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 792/2009;
- b) per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento, per via elettronica, utilizzando i metodi e i moduli messi a loro disposizione dalla Commissione e resi accessibili alle condizioni stabilite nell'allegato XVIII del presente regolamento.

La trasmissione può essere tuttavia effettuata su supporto cartaceo tramite i suddetti moduli.

La presentazione di una domanda e il contenuto delle comunicazioni sono, a seconda dei casi, di pertinenza delle autorità competenti designate dai paesi terzi, delle organizzazioni professionali rappresentative o delle persone fisiche o giuridiche che intervengono.

2. La trasmissione e la messa a disposizione di informazioni da parte della Commissione alle autorità e alle persone interessate dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.

Le autorità e le persone interessate dal presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, a norma dell'allegato XIX, per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni.

3. L'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 792/2009 si applicano, mutatis mutandis, alle comunicazioni e alla messa a disposizione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione per le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad agire nell'ambito del presente regolamento è effettuata dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

I responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione convalidano i diritti di accesso, a seconda del caso in base agli elementi seguenti:

- a) le informazioni riguardo alle autorità competenti designate dai paesi terzi, con i relativi punti di contatto e indirizzi elettronici, di cui la Commissione dispone nell'ambito degli accordi internazionali o comunicate alla Commissione a norma di tali accordi;
- b) una domanda ufficiale di un paese terzo, nella quale siano riportate le informazioni relative alle autorità incaricate della trasmissione dei documenti e delle informazioni necessari ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), nonché i punti di contatto e gli indirizzi elettronici delle autorità di cui trattasi;
- c) una domanda di un'organizzazione professionale rappresentativa in un paese terzo o di una persona fisica o giuridica, nella quale siano documentati l'identità, l'interesse legittimo ad agire e l'indirizzo elettronico.

Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dai responsabili dei sistemi di informazione presso la Commissione.

Articolo 70 ter

Trasmissione e messa a disposizione delle informazioni relative alle autorità competenti per l'esame delle domande a livello nazionale

1. Anteriormente al 1° ottobre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, il nome, l'indirizzo e i punti di contatto, compresi gli indirizzi elettronici, dell'autorità o delle autorità competenti per l'applicazione dell'articolo 118 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le eventuali modifiche al riguardo.

2. La Commissione redige e tiene aggiornato un elenco dei nomi e degli indirizzi delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 o dai paesi terzi a norma degli accordi internazionali conclusi con l'Unione. La Commissione rende pubblico tale elenco.»

22) all'articolo 71, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 71

Nomi di vini protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1493/1999

1. La trasmissione dei documenti di cui all'articolo 118 vices, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di

seguito: "il fascicolo") e delle modifiche di un disciplinare di produzione previste all'articolo 73, paragrafo 1, lettere c) e d), e all'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento è effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, del presente regolamento secondo le seguenti regole e procedure:

- a) la Commissione accusa ricevuta del fascicolo o della modifica nel modo previsto all'articolo 9 del presente regolamento;
- b) il fascicolo o la modifica sono considerati ammissibili alla data in cui la Commissione li riceve, alle condizioni stabilite all'articolo 11 del presente regolamento, purché siano pervenuti alla Commissione entro il 31 dicembre 2011;
- c) la Commissione conferma l'iscrizione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi nel registro a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, con le eventuali modifiche, e le assegna un numero di fascicolo;
- d) la Commissione esamina la validità del fascicolo, tenendo conto delle eventuali modifiche ricevute, entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. La Commissione ha la facoltà di decidere in merito alla cancellazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui trattasi a norma dell'articolo 118 vices, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell'articolo 118 vices, paragrafo 2, del medesimo regolamento.»

23) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

«Articolo 73

Disposizioni transitorie

1. La procedura prevista all'articolo 118 vices del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applica nei casi seguenti:

- a) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica e approvata da quest'ultimo anteriormente al 1° agosto 2009;
- b) per ogni denominazione vinicola introdotta in uno Stato membro come denominazione di origine o indicazione geografica anteriormente al 1° agosto 2009, approvata da quest'ultimo e trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
- c) per ogni modifica del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro anteriormente al 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011;
- d) per ogni modifica minore del disciplinare di produzione introdotta in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmessa da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 31 dicembre 2011.

2. La procedura prevista all'articolo 118 *octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'articolo 118 *quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. I vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1° agosto 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»;

- 24) gli allegati da I a IX, XI e XII sono soppressi;
- 25) sono aggiunti gli allegati XVIII e XIX in conformità agli allegati I e II del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 20, del presente regolamento, riguardante l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, e l'articolo 1, punto 21, del presente regolamento, per quanto attiene all'articolo 70 *ter* del regolamento (CE) n. 607/2009, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.

Le comunicazioni effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri su base volontaria, attraverso i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 607/2009 come modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, tra il 1° giugno 2011 e la data di applicazione del presente regolamento, sono considerate effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 607/2009 prima che il presente regolamento lo modificasse.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

*ALLEGATO I**«ALLEGATO XVIII***Accesso ai metodi e ai moduli elettronici di cui all'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b)**

I metodi e i moduli elettronici di cui all'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), sono accessibili liberamente tramite la banca dati elettronica "E-Bacchus" istituita dalla Commissione attraverso i propri sistemi di informazione:

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/>».

*ALLEGATO II**«ALLEGATO XIX***Modalità pratiche riguardanti la trasmissione e la messa a disposizione di informazioni a norma dell'articolo 70 bis, paragrafo 2**

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l'accesso ai sistemi di informazione, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni, le autorità e le persone interessate dal presente regolamento si rivolgono alla Commissione al seguente indirizzo:

e-mail: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu».
